

CIRCOLARE APRILE 2018

Prossime scadenze:

- **16 aprile 2018:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **26 aprile 2018:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre o nel mese di marzo per i contribuenti con obbligo mensile;
- **30 aprile 2018:** presentazione denuncia rifiuti MUD 2018;
- **30 aprile 2018:** termine ordinario, nelle società di capitali, per approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- **30 aprile 2018:** termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2018 relativa l'anno d'imposta 2017;
- **30 aprile 2018:** Termine per il versamento dell'imposta di bollo su documenti informatici tramite Mod. F24 telematico.

Servizi Professionali Srl

Sulla Fattura Elettronica annunciate semplificazioni in arrivo

In occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi il 26 marzo 2018 si sono potuti apprendere dei chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in merito all'obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, termine anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per la filiera degli appalti pubblici.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che da gennaio 2019, scatterà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra tutte le imprese italiane (fatturazione elettronica b2b) e verso i consumatori privati; non si potrà più emettere la ricevuta cartacea ed i dati andranno inviati telematicamente all'Agenzia Entrate.

Inoltre già dal 1° luglio 2018 tutte le aziende e i professionisti riceveranno solo fatture elettroniche per l'acquisto di carburanti.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

In tale occasione è stato anticipato che:

- la fattura elettronica si considera emessa se non viene scartata dal SDI (Sistema di Interscambio);
- la condizione di esistenza di una fattura è il suo transito nel SDI;
- la data di emissione del documento, ai fini fiscali, è la data fattura indicata nel file XML;
- ai fini della detrazione IVA, la data di ricezione del file XML deve essere antecedente ai termini per l'effettuazione della liquidazione periodica del mese di riferimento;
- tutte le fatture, comprese quelle ai soggetti passivi IVA, saranno disponibili sul Sistema di Interscambio;
- vi sarà la possibilità di estrarre massivamente i dati delle fatture dal SDI;
- non vi saranno le notifiche di accettazione o rifiuto da parte del contribuente, ma solo le notifiche da parte del SDI.

L'Agenzia Entrate ha altresì reso noto che la fatturazione elettronica generalizzata seguirà le medesime modalità già in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Le modalità prevedono l'utilizzo dell'indirizzo PEC dei contribuenti (che dovranno quindi adoperarsi per verificare la correttezza di quanto iscritto alla CCIAA) o di un canale web service o FTP, preventivamente accreditato presso il Sistema di Interscambio.

Servizi Professionali Srl

Collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio: i chiarimenti dell'INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro - con Lettera Circolare del 15 marzo 2018, n. 50 - ha fornito alcuni chiarimenti operativi (condivisi con MLPS, INPS e INAIL) in merito alle collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale.

In alcune ipotesi – quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time – è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell'artigianato (90 giorni nell'anno) e si basa sull'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio in ordine ai requisiti di abitudine e prevalenza della prestazione di cui all'art. 2 della L. n. 613/1966.

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell'ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell'anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell'attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, $90:365 \times 90 = 22$ giorni).

L'INL ribadisce, inoltre, che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescindano dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

L'Ispettorato nazionale del lavoro ritiene utile precisare che le indicazioni sopra fornite sono riferite agli obblighi di carattere previdenziale nei confronti dell'INPS.

Per quanto riguarda la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL dei collaboratori familiari nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio – trattandosi di obbligo assicurativo notoriamente più stringente – restano valide le precisazioni contenute nella lettera circolare n. 14184/2013 del Ministero del lavoro.

Servizi Professionali Srl

Comunicazione all'ENEA obbligatoria anche per le ristrutturazioni edilizie

È online la nuova Guida dell'Agenzia Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie; la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

La nuova Guida è aggiornata con le ultime novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e in particolare ribadisce che, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, **anche chi usufruisce del bonus ristrutturazioni, dovrà inviare all'Enea, con modalità in corso di definizione, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati.**

La legge di Bilancio 2018 ha apportato modifiche anche alla disciplina della detrazione per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica prevedendo l'emanazione di nuovi Decreti con i quali definire i requisiti tecnici, i massimali di spesa per singola tipologia di intervento, nonché i controlli effettuabili da parte dell'ENEA.

Al sito <http://finanziaria2018.enea.it/index.asp> è attiva la funzionalità per l'invio telematico all'Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali, che, in seguito alla pubblicazione (nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), sono prorogate nella misura del 65% fino al 31 dicembre 2018 e per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici condominiali (nella misura del 65%; 70%; 75%, 80% e 85%), sino al 31 dicembre 2021.

A disposizione dei contribuenti e degli operatori interessati ad avere informazioni relative alle detrazioni vi è anche la possibilità di consultare il portale informativo.

Scade il 30 aprile il termine per il pagamento del bollo virtuale

Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2017.

Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

Se la fattura è cartacea, l'imposta è assolta con l'applicazione della marca da bollo; se la fattura è elettronica, l'imposta deve essere assolta in modo virtuale. In questo caso, nel documento deve essere apposta la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014".

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.

Servizi Professionali Srl

I mezzi di pagamento per la detrazione e la deduzione degli acquisti di carburante dal 1° luglio 2018

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell'imposta e della deduzione delle spese relative all'acquisto di carburante, questo doveva essere effettuato con mezzi di pagamento definiti elettronici.

L'Agenzia Entrate, in data 4 aprile 2018, con Provvedimento n. 73203, ha stabilito quali sono gli ulteriori mezzi di pagamento, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, per l'acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell'operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.

L'acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

L'Agenzia ha altresì reso noto che per l'acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette "carte carburanti", cioè quelle carte che vengono rilasciate ai contribuenti passivi IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di "netting" che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).

MUD 2018 – Dichiarazione rifiuti in scadenza il prossimo 30 aprile

Il MUD 2018 (dati 2017) è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all'adempimento, che sono così individuati:

1. Comunicazione Rifiuti speciali

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, con le eccezioni relative ad imprese agricole e attività legate al settore del benessere*;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)).

Servizi Professionali Srl

*Si ricorda che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 (acconciatori e barbieri), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuaggio e piercing) assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi

- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del D.Lgs. 152/2006.
- Sezione gestori rifiuti di imballaggio: Impianti autorizzati a svolgere operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti di imballaggio .

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

- Impianti che effettuano le operazioni di trattamento e di recupero dei RAEE derivanti dalle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
- Centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 49/2014

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

- Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

La scadenza per la presentazione della Dichiarazione MUD 2018 relativa ai dati dell'anno 2017 è fissata al 30 aprile 2018.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata (MUD semplificato) dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando l'applicazione disponibile sul sito <http://mudsemplificato.ecocerved.it/> ed inviata tramite PEC all'indirizzo comunicazioneMUD@pec.it. Non è più ammessa la spedizione postale.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.